

DELIBERA N. 92/2025/Corecom Toscana

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

**XXX / TIM SPA (TELECOM ITALIA, KENA MOBILE)
(GU14/757560/2025)**

Il Corecom della Regione Toscana

NELLA riunione del 12 novembre 2025;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante, "Codice delle comunicazioni elettroniche, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, recante "Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/23/CONS;

VISTA la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 “*Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni*”, in particolare l’art. 30, e il “*Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*” (ex art. 8 legge regionale 1° febbraio 2000, n. 10);

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 giugno 2023, n. 105 recante: “*Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM). Ricostituzione*”;

VISTO il vigente Accordo Quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, conforme al testo approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 427/22/CONS, con decorrenza 1° gennaio 2023;

VISTA la "Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni al Comitato Regionale per le comunicazioni tra L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana" sottoscritta in data 27 luglio 2023 e in particolare l'art. 5, comma 1, lett. e);

VISTO il Decreto del Segretario generale n. 1017 del 25 settembre 2025 con il quale è stato rinnovato l'incarico alla Dott.ssa Cinzia Guerrini di responsabile del Settore "Assistenza al Difensore Civico e ai Garanti. Assistenza generale al CORECOM. Biblioteca e documentazione", con decorrenza 1° ottobre 2025;

VISTA l'istanza dell'utente XXX, del 07/06/2025 acquisita con protocollo n. 0141616 del 07/06/2025;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante.

L'istante, titolare di un contratto privato relativo all'utenza n. 0583 39xxxx con l'operatore Tim S.P.A. (Telecom Italia, Kena Mobile), di seguito Tim, lamenta l'attivazione di servizi non richiesti con disconoscimento del contratto e la mancata risposta al reclamo.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento ha dichiarato che "*con pec del 26.11.2024 l'istante contestava l'attivazione della linea non richiesta, ma continuava a ricevere fatture*".

In data 4 giugno 2025, l'istante esperiva nei confronti dell'operatore Tim tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso.

Sulla base della suesposta descrizione dei fatti e per un ammontare complessivo stimato in euro 500,00, l'istante ha presentato le seguenti richieste:

- i) "chiusura contratto";
- ii) "storno insoluto";
- iii) "indennizzo per attivazione servizi non richiesti";

iv) *“indennizzo per mancata risposta al reclamo”.*

2. La posizione dell’operatore.

La società Tim, nell’ambito del contraddittorio, ha depositato in data 28 luglio 2025 memoria difensiva con documentazione allegata, nella quale ha rilevato che *“la linea 058339xxxx è stata attivata il 14/11/2024 e in data 9/1/2025 risulta pervenuta dall’istante una richiesta di attivazione di domiciliazione bancaria per le fatture della stessa linea. E Tim inviata una lettera con tutte le informazioni del caso (Cfr. Doc. 1). Non si può parlare, quindi, di linea “non richiesta”. A tal proposito, il gestore ha allegato alla memoria la “Lettera_BCP_domciliazione_1001xxxx”.*

L’operatore ha concluso, quindi, chiedendo nel merito il rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto.

3. Replica dell’istante

La parte istante ha fatto pervenire, nei termini stabiliti dal vigente Regolamento, una nota di replica con la quale ha precisato che *“l’operatore non ha mai risposto al reclamo PEC del 17.01.2025 che si produce in copia con ricevuta di avvenuta consegna, pertanto l’istante avrà diritto al massimo indennizzo previsto dalle Delibere Agcom per la mancata risposta al reclamo”* e che *“l’istante ha disconosciuto l’attivazione della linea 0583 39xxxx con pec del 26.11.2024 che si produce, pertanto andranno stornati tutti gli importi non dovuti e andrà indennizzato l’attivazione dei servizi non richiesti dalla data di disconoscimento alla sua effettiva cessazione”.*

Nella pec del 26 novembre 2024 con oggetto *“recesso”*, l’istante ha dichiarato *“il disconoscimento della linea da voi fornita in quanto chi mi ha seguito mi dice essere andato in ko, non sapendo da chi mi ha attivato la linea voglio che sia immediatamente interrotta ho il modem e vorrei che mi venga ripreso aspetto vostra risposta con urgenza”.*

Nel reclamo del 17 gennaio 2025, inviato a mezzo pec tramite il legale di fiducia, l’istante relativamente all’utenza n. 0583 39xxxx, ha lamentato la ricezione di *“fatture per la linea in oggetto nonostante Vi abbia inviato disconoscimento della stessa con pec del 26.11.2024”.*

4. Motivazione della decisione.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria, le richieste formulate dall’istante possono essere parzialmente accolte, come di seguito precisato.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria, le richieste formulate dall’istante possono essere parzialmente accolte, come di seguito precisato.

In via preliminare, si osserva quanto segue:

- in relazione alla domanda *sub i)*, volta ad ottenere la *“chiusura contratto”*, si rileva che, trattandosi di atto dispositivo di parte, non può formare oggetto della presente pronuncia perché la risoluzione contrattuale è un’attività rimessa alla disponibilità negoziale delle parti da esercitare nei modi e nelle forme disposte

dalle Condizioni generali di contratto (cfr. Delibera Agcom n. 169/19/CIR) e in quanto tale esula dalla competenza del Corecom. *Ad Abundantiam*, la linea oggetto di doglianza è cessata il 14 giugno 2025.

- la domanda *sub ii)*, volta ad ottenere lo “*storno insoluto*”, nonostante la sua formulazione generica, in ottica di *favor utentis* e in applicazione di un criterio di ragionevolezza ed efficienza dell’azione amministrativa, sarà valutata in relazione a quanto indicato e allegato sia dall’istante che dall’operatore, con conseguente chiarimento della *res controversa*.
- il Corecom non è competente in materia di disconoscimento della scrittura privata, così come eccepito dall’istante nella propria replica. Detta materia, infatti, è disciplinata dagli articoli 214 e 215 del codice di procedura civile che demandano all’autorità giudiziaria ordinaria la verifica circa l’autenticità delle sottoscrizioni (Cass. Sez. V, 22 gennaio 2004 n. 935), esulando, pertanto, dall’ambito di applicazione del vigente Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti. Si rileva peraltro che rientra però nelle competenze del Corecom l’accertamento in ordine all’osservanza delle norme del Codice del Consumo e della normativa di settore che trova applicazione in relazione alla *res controversa*.

La presente disamina ha dunque ad oggetto l’attivazione di una nuova utenza non voluta.

Nel merito.

Sull’attivazione dei servizi non richiesti e lo storno della fatturazione.

L’istante ha lamentato l’attivazione di servizi non richiesti sull’utenza fissa n. 0583 39xxxx e disconosciuta con PEC del 26 novembre 2024, laddove l’operatore ha sostenuto di aver attivato l’utenza a seguito di sottoscrizione contrattuale.

Le doglianze dell’istante *sub ii)* e *sub iii)* possono essere accolte nei termini di seguito esposti.

In primis si rileva che, a fronte della contestazione dell’utente circa l’esistenza e la valida conclusione di un contratto di telefonia, è onere probatorio dell’operatore telefonico fornire la prova positiva della conclusione del contratto. La fattispecie in esame rientra nell’ambito generale delle c.d. “*attivazioni di servizi non richiesti*” o “*prestazioni non richieste*”, previste e disciplinate dalle Delibere n. 41/09/CIR, n. 179/03/CSP, nonché dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

Sul punto giova richiamare l’orientamento consolidato secondo cui, in base ai principi sull’onere della prova in materia di adempimento delle obbligazioni di cui alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 13533 del 30 ottobre 2001, Cass. 9 febbraio 2004 n. 2387; 26 gennaio 2007 n. 1743; 19 aprile 2007 n. 9351; 11 novembre 2008 n. 26953, 3 luglio 2009, n.15677 e da ultimo Cass., sez. II, 20 gennaio 2010 n. 936), “*il creditore che agisce per l’adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto*”

e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento o che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c., ovvero da cause specifiche di esclusione della responsabilità previste dal contratto, dalle condizioni generali di contratto o dalla Carta Servizi”.

Nel caso di specie, al fascicolo istruttorio è stata acquisita la copia del contratto sottoscritto. Deve evidenziarsi che Tim ha depositato la copia di una “*PROPOSTA DI ATTIVAZIONE CANALI TIBP, IT E CUSTOMER CARE*” sottoscritta dall'istante il 5 novembre 2024. Quanto alla “*Modalità di contatto precontrattuale*” risulta spuntata la casella: “*Visita agente*”.

Occorre in proposito richiamare che, “*con riferimento ai contratti sottoscritti attraverso la propria rete di vendita anche se svolta in outsourcing, l'operatore è responsabile della condotta degli agenti e delle informazioni contrattuali dagli stessi rese all'atto della stipula della proposta contrattuale*”, (Deliberazione n. 143/10/CIR e Deliberazioni Corecom Liguria n. 70/2016, Corecom Abruzzo n. 59/17).

Con nota di replica, l'istante ha ribadito il disconoscimento della linea, evidenziando che il medesimo non riporta la numerazione contestata. L'istante ha richiamato in proposito che, con la PEC del 26 novembre 2024, aveva espresso il proprio “*disconoscimento della linea (...) fornita [da TIM]*” sulla base dell'indicazione avuta da un tecnico di propria fiducia, secondo il quale il numero era “*andato in ko*”. Nell'esprimere perplessità sull'attivazione della numerazione, l'istante aveva chiesto all'operatore la possibilità di restituzione del modem “*con urgenza*” per disattivare il contratto. Tale disconoscimento era stato ribadito con il reclamo inviato per PEC, per il tramite del legale, il 17 gennaio 2025.

Analizzando la documentazione contrattuale agli atti, si rileva che la sezione “*Dettagli tecnici*” – secondo quanto previsto nelle “*Istruzioni per la compilazione*” del contratto – avrebbe dovuto “*indicare, nella sezione dei dettagli tecnici d'offerta, l'offerta o il servizio richiesti, il numero della linea e le altre informazioni necessarie*”.

Tuttavia, il contratto prodotto, nella parte dedicata ai “*Dettagli tecnici*”, in corrispondenza della voce “*Numero telefonico (prefisso incluso)*”, presenta un riquadro lasciato in bianco, laddove avrebbe dovuto quantomeno essere specificato che si trattava di una linea di nuova attivazione o qualcosa di simile.

Si precisa, inoltre, che l'operatore nulla ha dedotto in merito alla circostanza che, alla data di sottoscrizione del contratto, non fosse disponibile all'agente, che ha curato l'adesione contrattuale, il numero telefonico di linea fissa che sarebbe stato attivato all'istante, né ha dimostrato di aver comunicato tempestivamente il dato carente (lasciato vuoto nel contratto) non appena disponibile.

Infatti, non è, per esempio, allegata alcuna documentazione attestante la comunicazione resa all'utente in merito all'effettiva attribuzione di una nuova numerazione in corrispondenza dell'installazione dell'impianto, con indicazione esatta del numero di cui è diventata titolare.

Quindi, attesa la contestazione dell'istante, ribadita anche in replica, si evidenzia che la mera assenza del numero di linea fissa nel contratto non può essere interpretata quale implicita informazione circa l'attivazione di una nuova linea, né può giustificare l'applicazione automatica delle condizioni previste per tale tipologia di adesione. Parimenti, il fatto che il piano tariffario contemplasse tra le sue condizioni anche la possibilità di una nuova attivazione non legittima, di per sé, la mancata compilazione del campo relativo al numero fisso.

Sul punto si richiama la Delibera Agcom n.179/03/CSP, Allegato A), all'articolo 4 evidenzia che: *“gli utenti hanno diritto ad un'informazione completa circa le modalità giuridiche, economiche e tecniche di prestazione dei servizi (...) la diffusione di qualsiasi informazione, in particolare di quelle relative alle condizioni tecniche ed economiche dei servizi (...) avviene secondo criteri uniformi di trasparenza, chiarezza e tempestività, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà, valutati alla stregua delle esigenze delle categorie di consumatori più deboli”*.

Nel caso che ci occupa pertanto la documentazione contrattuale prodotta dal gestore, non può essere considerata pienamente idonea ad attestare l'acquisizione, da parte di Tim, del consenso inequivoco ed informato dell'intestatario in merito all'attivazione dell'utenza *de qua*.

Inoltre deve essere evidenziato che l'operatore si è limitato ad argomentare che *“la linea 058339xxxx è stata attivata il 14/11/2024”* omettendo di allegare all'istanza documentazione idonea a provare l'esatto adempimento inerente all'installazione dell'impianto con comunicazione del numero attivato ed assegnato all'intestatario del contratto.

Al riguardo si rileva che non risulta agli atti alcuna comunicazione formale di assegnazione del numero 0583 39xxxx che sarebbe dovuta, al più tardi, avvenire con l'attivazione del servizio 14 novembre 2024.

Inoltre, nella PEC del 26 novembre 2024 di disconoscimento l'istante riferisce di un KO incontrato nell'attivazione del servizio sull'utenza *de qua*.

Si evidenzia che, agli atti, non risulta alcun riscontro dell'operatore a tale doglianza, così come risulta inevasa l'ulteriore contestazione dell'istante, effettuata tramite il legale di fiducia, con la quale l'utente lamenta di ricevere fatture per la linea, nonostante il disconoscimento della stessa.

Del resto Tim, neppure nella memoria in atti, ha provato la corretta erogazione dei servizi.

Di fatto l'operatore, pur avendo dedotto la correttezza della fatturazione emessa, a fronte della contestazione dell'istante di non avere fruito i servizi fatturati, non ha

fornito idonei riscontri probatori dai quali dedurre la regolarità del traffico e l'esattezza dei dati di cui è questione. L'operatore avrebbe dovuto, al fine di provare l'esattezza della fatturazione, depositare copia del traffico voce e dei *files di log*, indicanti la durata delle connessioni internet, la riferibilità temporale delle medesime, nonché la correttezza degli importi addebitati sulla base delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio contrattualizzato.

Dunque, atteso che la fattura non costituisce un negozio di accertamento, idoneo a rendere certa e incontestabile l'entità periodica della somministrazione, ma solo un atto unilaterale di natura contabile diretto a comunicare all'utente le prestazioni già eseguite secondo la conoscenza e il convincimento dell'operatore telefonico, non si ritiene lecito pretendere il pagamento della prestazione senza provare che la stessa sia stata correttamente fornita (*ex multis*, Delibera Agcom n. 211/18/CIR).

Quindi, per quanto sopra, in accoglimento della domanda *sub ii)* la società Tim è tenuta a stornare (o rimborsare, in caso di avvenuto pagamento) tutti gli importi addebitati in riferimento all'utenza n. 058339xxxx fino alla fine del ciclo di fatturazione. L'operatore è tenuto altresì al ritiro a propria cura e spese della connessa pratica di recupero del credito eventualmente aperta.

Venendo alla domanda d'indennizzo per i servizi non richiesti si evidenzia che il reclamo in atti dell'utente fa emergere una rinuncia all'attivazione, proveniente da carenza informativa sull'utenza di nuova attivazione con richiesta di immediata disattivazione.

Ciò premesso si ritiene meritevole di accoglimento la domanda dell'istante *sub iii)* volta a domandare l'indennizzo per "attivazione servizi non richiesti".

Ciò premesso, ai fini della quantificazione dell'indennizzo, si richiama l'art. 9, comma 1, del Regolamento sugli Indennizzi, il quale prevede che "*nelle ipotesi di attivazione di servizi non richiesti, fatto salvo il diritto degli utenti di non pagare alcun corrispettivo per tali servizi o di ottenere lo storno o il ricalcolo degli addebiti fatturati, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo pari a euro 5 per ogni giorno di attivazione*".

Detto indennizzo deve essere computato conformemente al dettato regolamentare di cui all'articolo 13, comma 1, del sopracitato Regolamento sugli indennizzi, secondo cui: "*nelle fattispecie contemplate dagli articoli 6, 8, 9 e 11, il calcolo dell'indennizzo è effettuato tenuto conto della data di presentazione del reclamo da parte dell'utente*".

Ai fini del calcolo dell'indennizzo, si prende a riferimento, quale *dies a quo*, la data in cui l'istante tramite il proprio legale ha contestato il servizio, ovvero il 17 gennaio 2025 e il *dies ad quem* nella data di cessazione ovvero il 14 giugno 2025.

Quindi, l'istante ha diritto per i 148 giorni di attivazione non richiesta dell'utenza n. 0583 39xxxx alla somma di euro 740,00 (settecentoquaranta//00)

Sulla mancata risposta al reclamo.

L'istante lamenta la mancata risposta al reclamo inviato per PEC il 17 gennaio 2025, tramite il legale di fiducia, con la quale, con riferimento all'utenza n. 058339xxxx, segnalava all'operatore la ricezione di *"fatture per la linea in oggetto, nonostante Vi abbia inviato disconoscimento della stessa con pec del 26.1 1.2024"*. Di contro, l'operatore nulla eccepisce sul punto.

Agli atti non risultano risposte dell'operatore.

La doglianza dell'istante può essere accolta nei termini di seguito indicati.

In generale viene in rilievo il disposto dell'art. 8, comma 4, della Delibera n. 179/03/CSP (nonché del successivo articolo 11, comma 2, della medesima delibera), prevede che la risposta al reclamo debba essere adeguatamente motivata e fornita entro il termine indicato nel contratto e, comunque non superiore a 45 giorni dal ricevimento della richiesta, in forma scritta nei casi di rigetto, la mancata risposta al reclamo giustifica il riconoscimento all'utente di un indennizzo *"da mancata risposta al reclamo"*.

Ed invero, come sopra ricordato, nei casi di rigetto la risposta al reclamo deve essere fornita in forma scritta, adeguatamente motivata ed indicare gli accertamenti compiuti, per l'evidente fine di dare all'utente reclamante un riscontro chiaro ed esaustivo, univoco e agevolmente dimostrabile, idoneo quindi a riequilibrare le posizioni delle parti in un dialogo che, tipicamente, non nasce paritario a causa della qualità dell'operatore come soggetto strutturalmente e numericamente superiore, organizzato e diversificato.

Nel caso di specie, la parte istante ha depositato il reclamo del 17 gennaio 2025, inviato a mezzo PEC per il tramite del legale, corredato della prova di avvenuta consegna. Agli atti del procedimento non risultano riscontri al citato reclamo.

Di conseguenza, trova applicazione l'art. 12 del Regolamento sugli Indennizzi, in forza del quale *"l'operatore, se non fornisce risposta al reclamo entro i termini stabiliti nella carta dei servizi o dalle delibere dell'Autorità, è tenuto a corrispondere al cliente un indennizzo pari ad euro 2,50 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di euro 300"*.

Quanto al periodo indennizzabile, si individua il *dies a quo* nel 17 febbraio 2025, detratto il tempo di 30 giorni contrattualmente e normativamente previsto per la risposta ai reclami, e il *dies ad quem* nel 4 giugno 2025, data di svolgimento dell'udienza di conciliazione.

In virtù di quanto sopra esposto, l'istante ha diritto all'indennizzo computato nella misura di euro 267,50 (duecentosessantasette/50) per i 107 giorni di mancata risposta al reclamo, importo determinato secondo il parametro di euro 2,50 *pro die*.

TUTTO ciò premesso;

UDITA la relazione del Dirigente, svolta su proposta del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1

1. Il CoReCom Toscana accoglie parzialmente l'istanza GU14/757560/2025 presentata da XXX nei confronti dell'operatore Tim S.P.A. (Telecom Italia, Kena Mobile) per le motivazioni di cui in premessa.
2. Tim S.p.A. (Telecom Italia, Kena Mobile) è tenuta, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla regolarizzazione della propria posizione contabile amministrativa, mediante lo storno (o il rimborso in caso di avvenuto pagamento, con le modalità di pagamento indicate in istanza, oltre agli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza) tutti gli importi addebitati in riferimento all'utenza n. 058339xxxx fino alla fine del ciclo di fatturazione. L'operatore è tenuto altresì al ritiro a propria cura e spese della connessa pratica di recupero del credito aperta.
3. Tim S.P.A. (Telecom Italia, Kena Mobile) è tenuta, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, a corrispondere in favore dell'istante, con le modalità di pagamento indicate in istanza, la somma di euro 740,00 (settecentoquaranta/00), maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, a titolo di indennizzo per l'attivazione non richiesta dell'utenza n. 058339xxxx
4. Tim S.P.A. (Telecom Italia, Kena Mobile) è tenuta, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, a corrispondere in favore dell'istante, con le modalità di pagamento indicate in istanza, la somma complessiva di euro 267,50 (duecentosessantasette/50), maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, a titolo di indennizzo per la mancata risposta al reclamo. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 12, del Codice.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Firenze, data 12 novembre 2025

Il Presidente
Marco Meacci

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)